

GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3105 del 29/10/2019

Prot n° 2019035127 del 05/02/2019

Ditta proponente ABRUZZO STRADE

Oggetto Riesame Giudizio n. 3056 del 11/06/2019

Comune dell'intervento TORREVECCHIA TEATIN **Località** Via Fondo Valle Alento

Tipo procedimento Riesame Giudizio n. 3056 del 11/06/2019

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

<i>Direttore Generale</i>	arch. P. Pescara (Presidente delegato)
<i>Dirigente Servizio Valutazione Ambientale</i>	ing. D. Longhi
<i>Dirigente Servizio Governo del Territorio</i>	
<i>Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria</i>	arch. L. Antosa (delegata)
<i>Dirigente Servizio Risorse del Territorio</i>	
<i>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</i>	dott.ssa S. Di Giuseppe
<i>Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine</i>	
<i>Segretario Gen. Autorità Bacino</i>	dott. L. Del Sordo (delegato)
<i>Direttore ARTA</i>	dott.ssa Di Croce (delegata)
<i>Dirigente Servizio Rifiuti:</i>	
<i>Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti</i>	dott. P. Torlontano (delegato)
<i>Dirigente Genio Civile AQ-TE</i>	
<i>Dirigente Genio Civile CH-PE</i>	GC PE ing. Iervese (delegato)
<i>Esperti esterni in materia ambientale</i>	

Relazione istruttoria

Istruttore

Ing. Di Stacides

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta ABRUZZO STRADE per l'intervento avente per oggetto:

Riesame Giudizio n. 3056 del 11/06/2019





GIUNTA REGIONALE

da realizzarsi nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA

IL COMITATO CCR-VIA

- Sentita la relazione istruttoria;
- Visti i contenuti della documentazione inviata dalla ditta Abruzzo Strade Srl in data 24.09.2019;
- Considerato che con giudizio n. 3056 dell'11.06.2019 si confermava il precedente parere (il giudizio n. 3005 del 21.02.2019) in merito all'avvio del procedimento di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e si diffidava la ditta ad eliminare le restanti inosservanze ai lavori autorizzati con giudizio n. 1382/09 previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- Considerato che dalla documentazione da ultimo presentata dalla ditta Abruzzo strade Srl non si riscontra l'adeguamento alle suddette prescrizioni imposte con diffida;

In applicazione dell'art. 29 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152.06

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI REVOCA

del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA n. 1382 del 17.12.2009. A tal fine, si concedono alla ditta n. 10 gg, dal ricevimento della presente, per poter presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Trascorso detto termine si procederà alla revoca del richiamato giudizio n. 1382/09. L'azione sanzionatoria, di cui all'art. 29 co. 5 del D.Lgs. n. 152.2006, avviata con i richiamati giudizi nn. 3005/19 e 3056/19 resta sospesa in attesa delle determinazioni conclusive dell'Autorità Giudiziaria.

I presenti si esprimono favorevolmente all'unanimità sulla compatibilità ambientale

arch. P. Pescara (Presidente delegato)

ing. D. Longhi

arch. L. Antosa (delegata)

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. L. Del Sordo (delegato)

dott. P. Torlontano (delegato)

GC PE ing. Iervese (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott.ssa P.Pasta

(segretario verbalizzante)





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Abruzzo Strade Srl – Ampliamento delle tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione da trattare con capacità maggiore di 10 t giorno

Oggetto dell'intervento:	Ampliamento delle tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione da trattare con capacità maggiore di 10 t giorno e richiesta di Verifica Preliminare
Descrizione del progetto:	Stante la richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti da trattare avviata con istanza di V.A. il 30.11.2009, la ditta con successiva richiesta di Verifica Preliminare comunica l'adeguamento della gestione dell'impianto ai sensi del D.M. 28 MARZO 2018 N.69, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18G00093) (GU n.139 del 18-6-2018)" entrato in vigore il 03/07/2018.
Azienda Proponente:	Abruzzo Strade Srl
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a VIA sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06
Tipologia progettuale dichiarata	P.to 7 lettera zb) All. IV D.Lgs n. 152/2006.

Localizzazione del progetto

Comune:	Torrevecchia Teatina
Provincia:	Chieti
Altri Comuni Interessati:	-
Località:	loc. Fondo Valle Alento
Particelle interessate:	Con progetto allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità si evidenziano le p.lle n. 211, 212, 214 del Fg. 12 del Comune di Torrevecchia Teatina (CH).

L'istruttore:

Ing. Enzo DI PLACIDO





SEZIONE I

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e Nome	Lonero Elisabetta
e-mail / PEC	abruzzo_strade_srl@pec.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista	Soluzioni Ambientali Consulting
Cognome e Nome	Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine degli Ingegneri Prov. Chieti– matr. n. 1193
e-mail	studiodecesare@pec.it

3. Le fasi del Procedimento

Giunta Regionale di Abruzzo	Giudizio 1382 del 17.12.2009	In questa sede il Comitato nel prendere atto delle motivazioni rappresentate dal Servizio Gestione Rifiuti rilasciava parere FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VIA CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: l'aumento delle tipologie di rifiuti da trattare nell'impianto nonché la variata potenzialità dovrà necessariamente essere conforme con quanto disposto dal DM 05/02/1998 così come integrato dal D.Lgs 186/2006. Inoltre la presente valutazione è subordinata all'ultimazione della procedura di messa in sicurezza d'emergenza di cui al D.Lgs 152/2006 così come richiesto nella nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 23116 del 05.09.2007.
	Istanza di Verifica Preliminare del 02.10.2018 prot. n. 269959/18	In data 02.10.2018 la ditta proponente Abruzzo Strade Srl, invia istanza di "Verifica Preliminare per l'adeguamento e razionalizzazione delle aree di impianto di recupero rifiuti da C&D esistente".
	Giudizio n. 2966 del 18.10.2018	In riferimento all'istanza di Verifica Preliminare il Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA) con giudizio n. 2966 prendeva atto di quanto comunicato dalla ditta ed escludeva la modifica proposta dall'Assoggettabilità a VIA in quanto ritenuta non sostanziale con lo stralcio della p.lla n. 217 che eventualmente potrà essere inserita previa verifica dei monitoraggi ambientali in corso, ai sensi del Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e della compatibilità dell'intervento con le eventuali procedure di bonifica del SIR.
	Nota ARTA n. 35127 del 05.02.2019	La nota è relativa alle indagini eseguite dal personale di Arta Abruzzo, congiuntamente ai NOE di Pescara, presso la Società Abruzzo Strade, il cui contenuto, non divulgabile, verrà esposto oralmente ai membri del CCR-VIA.
	Nota Servizio Valutazioni Ambientali n. 36909/19 del 05.02.2019	Con nota n. 36909 il Servizio Valutazioni Ambientali comunica all'ARTA – Area Tecnica e al NOE di Pescara la necessità di procedere, in sede di nuovo CCR-VIA, al riesame, in autotutela, del giudizio n. 2966 e di valutare l'opportunità circa l'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006.
	Giudizio n. 3005 del 21.02.2019	Il CCR-VIA preso atto della documentazione in capo alla ditta Abruzzo Strade Srl e valutate le nuove informazioni pervenute, esprime parere di AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 diffidando la ditta dall'operare in





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Abruzzo Strade Srl – Ampliamento delle tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione da trattare con capacità maggiore di 10 t giorno

	difformità dalle vigenti normative ambientali e ad eliminare le inosservanze. Al tempo stesso il CCR-VIA assegna 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
Nota Abruzzo Strade Srl n. 112732/19 dell'11/04/2019	Il giorno 11.04.2019 la ditta proponente invia la documentazione integrativa.
Giudizio n. 3056 dell'11.06.2019	Il CCR-VIA conferma il giudizio n. 3005 del 21.02.2019 relativo all'avvio del procedimento di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e diffida la ditta ad eliminare le restanti inosservanze ai lavori autorizzati con giudizio n. 1382/09 previa autorizzazione dell'A.G. Infine si chiedeva di presentare, entro 60 gg, ulteriori elementi utili alla conclusione del procedimento relativamente ai seguenti aspetti: <ol style="list-style-type: none">1. Operazioni eseguite all'interno di tutte le particelle interessate dagli interventi;2. Destinazione d'uso delle singole aree interessate dai lavori;3. Interferenze con la falda in relazione all'impianto di Messa in sicurezza di Emergenza.
Richiesta proroga n. 233811/19 del 12.08.2019	Il 12.08.2019 la Ditta Chiede una proroga di 30 gg che viene concessa dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota n. 235927/19 del 19.08.2019.
Integrazioni	Il 24.09.2019 la ditta inserisce nel portale della Regione Abruzzo le note integrative.

Unità Regionale d'Abruzzo

4. Premesse.

La procedura sanzionatoria, di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006, è stata avviata nei confronti della ditta Abruzzo Strade Srl con Giudizio n. 3005 del 21 Febbraio 2019 in esito al colloquio avvenuto con i Carabinieri del NOE e alla documentazione inviata da ARTA Abruzzo relativa ad attività di controllo.


Nel successivo incontro dell'11.06.2019 veniva sottoposta all'attenzione del Comitato regionale la procedura sanzionatoria avviata con precedente giudizio in esito alla documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 11.04.2019.

In quella sede si sottoponeva all'attenzione del Comitato regionale quanto contenuto nella documentazione agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali con riferimento sia all'attività ispettiva svolta dall'Autorità Giudiziaria che alle integrazioni presentate dalla Soc. Abruzzo Strade.


Si rappresentava, quindi, l'utilizzo delle particelle interessate dall'attività svolta dalla ditta proponente anche a seguito della suddetta attività ispettiva e che vengono riassunte nelle planimetrie che seguono:




Stralcio Planimetria di cui all'istanza di V.A. del 2009



Stato presentato in sede di VA



Rilievo dei cumuli di materiale



Giunta Regionale d'Abruzzo

La seduta si concludeva con giudizio n. 3056 dell'11.06.2019 con il quale il Comitato di Coordinamento regionale nel confermare il parere espresso con precedente giudizio (n. 3005 del 21.02.2019) ribadiva di avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 e diffidava la ditta ad eliminare le restanti inosservanze ai lavori autorizzati con giudizio n. 1382/09 previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Infine, si chiedeva di presentare, entro 60 gg, ulteriori elementi utili alla conclusione del procedimento relativamente ai seguenti aspetti:

1. Operazioni eseguite all'interno di tutte le particelle interessate dagli interventi;
2. Destinazione d'uso delle singole aree interessate dai lavori;
3. Interferenze con la falda in relazione all'impianto di Messa in sicurezza di Emergenza.

5. Documentazione trasmessa dalla ditta.

In seguito ad una richiesta di proroga presentata dalla ditta, accolta favorevolmente dal Servizio Valutazioni Ambientali, in data 24 settembre 2019 venivano presentate le seguenti integrazioni:

1. Operazioni eseguite all'interno di tutte le particelle interessate dagli interventi

La ditta fornisce chiarimenti in merito alle particelle 211, 212, 214 del foglio 12 evidenziando quanto segue:


- Particella 211 interna all'impianto autorizzato come previsto dal giudizio n. 1382/09 e dall'iscrizione al RIP n. 23 /99. L'attività svolta era di messa in riserva (R13) e trattamento di rifiuti non pericolosi (R5) consistenti in operazioni di selezione, macinazione e vagliatura di materiali inerti provenienti principalmente da attività di costruzione e demolizione nonché di stoccaggio di MPS;
- Particella n. 212 interna all'impianto autorizzato come previsto dal giudizio n. 1382/09 e dall'iscrizione al RIP n. 23 /99. L'attività svolta era riferita allo stoccaggio di MPS;
- Particella n. 214 (nella zona oltre i 50 m dal fiume Alento) così come previsto dal Giudizio CCR VIA n. 1382/2009 e dall'Iscrizione al RIP n.023/99. L'attività svolta era di messa in riserva (R13) dei rifiuti relativi alla tipologia 7.6, deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e lo stoccaggio delle MPS;

In merito alle attività svolte sulle particelle esterne all'impianto, la ditta riferisce che questa attività riguardava esclusivamente il deposito di materiale già lavorato (MPS) specificando che non era stato effettuato nessuno stoccaggio o lavorazione di rifiuti. La MPS veniva successivamente venduta e impiegata per gli scopi previsti dalla Circolare MATTM n. 5205/2005 in base alle esigenze di mercato.

La ditta conclude specificando che:

- In merito alle particelle effettivamente interessate dai depositi individuati dall'ARTA, nella planimetria del "RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI RIFERITO AI CUMULI DI MATERIALE", esprime delle riserve circa l'esatto posizionamento dei cumuli sulla mappa catastale che a suo avviso non risulta avere corrispondenza con alcune foto effettuate in sede di sopralluogo;
- Attualmente i cumuli non sono più presenti sul sito perché (su prescrizione del NOE) sono stati inviati presso cantieri di destino per essere impiegati come MPS;
- Resta in stoccaggio un cumulo di fresato d'asfalto, non soggetto a specifica prescrizione da parte del NOE, per il quale sono stati individuati i siti di destinazione.

2. Destinazione d'uso delle singole aree interessate dai lavori.



Viene riportato uno stralcio del PRG del Comune di Torrevecchia Teatina.

	ZONA D1 ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO
	ZONA E ZONA AGRICOLA
	AREA ESISTENTE PER AMMASSO MATERIALE INERTE DA RICICLARE
	ZONA F6 ZONA DI RISPETTO



La ditta fa presente che le particelle autorizzate e sopra richiamate ricadono in “zona produttiva di completamento” e in “area esistente per ammasso materiale inerte da riciclare” evidenziando che l’utilizzo di tali particelle è pertanto conforme alla destinazione urbanistica.

In merito all’uso e alla suddivisione delle aree interne, viene ribadito, che sono sostanzialmente quelle riportate nella documentazione del Giudizio n. 1382 del 17/12/2009.

In riferimento al mancato rispetto del vincolo fluviale (relativo alla fascia di rispetto di 50 m dalla sponda del fiume) la ditta si è resa disponibile ad ottemperare all’Ordinanza del Comune di Torrecchia Teatina (Ordinanza n. 38 del 21/12/2018) in merito alla demolizione dei manufatti in cemento (basamento di mq. 1.015 ed impianto di trattamento prima pioggia interrato).

La ditta specifica che :

- il progetto presentato con istanza di AUA del 31/03/2018 e sottoposto a Verifica Preliminare sulla base di nuovi rilievi topografici, prevede un arretramento dell’ubicazione della vasca di prima pioggia e dei basamenti in cemento;
- All’ottenimento di tutti i titoli amministrativi previsti, tali manufatti verranno realizzati ex-novo riportando oltre i 50 m dal Fiume la perimetrazione dell’impianto, all’esterno della fascia di rispetto imposta dal vincolo fluviale.


3. Interferenze con la falda in relazione all’impianto di Messa in Sicurezza di Emergenza.

In riferimento alla Messa in sicurezza di Emergenza la ditta dichiara che, seppur estranea alla contaminazione delle acque sotterranee rilevata in passato poiché i contaminanti riscontrati non erano riconducibili alle attività svolte dalla ditta, provvedeva, in ottemperanza ad una circolare del Ministero dell’Ambiente e richiamata nel giudizio n. 1382 del 17.12.2009, ad attivare la MISE tramite un impianto di trattamento pump e treat (v.si relazione trasmessa al CCR VIA in data 03/2010). A riguardo specifica che l’efficienza del trattamento (che prevede il pompaggio di acqua sotterranea e invio in filtro a carboni attivi) è stata verificata da ARTA tramite esecuzione di analisi ingresso-uscita (v.si RdP ARTA di Chieti del 29/08/2012 n.CH/002017/12 - acqua sotterranea in ingresso filtro - e n.CH/002018/12 - acqua sotterranea in uscita da filtro).

In merito al deposito dei cumuli di MPS la ditta ribadisce che tale materiale è stato sottoposto periodicamente, così come previsto dal DM 05.02.98 e s.m.i. all’esecuzione di test di cessione dichiarando che:

- gli esiti di tali analisi hanno attestato la conformità ai limiti previsti dalla norma;
- in virtù di tali controlli ritiene che detti depositi potessero essere effettuati su aree non impermeabilizzate poiché non costituenti condizioni di pregiudizio per la qualità delle acque sotterranee.

La ditta conclude segnalando che non concorda con alcune delle informazioni riportate nelle conclusioni della relazione allegata al precedente giudizio e chiede copia del parere dell’Avvocatura regionale richiamata nella relazione.





6. Conclusioni

Da quanto riportato dalla ditta nella documentazione integrativa di cui al p.to 2 delle richieste, emerge che le attività svolte sulle particelle esterne all'impianto riguardavano esclusivamente il deposito di materiale già lavorato (MPS) specificando che non era stato effettuato nessuno stoccaggio o lavorazione di rifiuti. La destinazione d'uso di tali particelle risulta, dal PRG del Comune di Torrevecchia Teatina, essere Zona di Rispetto – ZONA F6 e zona produttiva di completamento ZONA D1.

L'istruttore: Ing. Enzo DI PLACIDO

